



# Circolare 8/2024

## Temi:

|                                                                                                       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Proroga al 31 marzo 2025 dell'obbligo di assicurazione per danni catastrofali.....                    | 1 |
| Rinvio e rateizzazione secondo acconto IRPEF 2024.....                                                | 2 |
| Novità in materia di versamento IVA per i veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano..... | 2 |
| Preparazione delle lettere di intento 2025 per "esportatori abituali".....                            | 2 |
| Nuovo tetto al credito d'imposta "Industria 4.0".....                                                 | 3 |
| Consigli per la fine dell'anno.....                                                                   | 3 |
| Ferie aziendali.....                                                                                  | 5 |

Gentili Clienti,

con l'avvicinarsi della fine dell'anno, ci teniamo ad aggiornarvi in merito ad alcuni recenti sviluppi normativi, avvenuti nelle scorse settimane, che avranno effetto già a partire dal prossimo esercizio.

## Proroga al 31 marzo 2025 dell'obbligo di assicurazione per danni catastrofali

Il termine massimo entro il quale le imprese sarebbero state obbligate a stipulare un'assicurazione contro i rischi catastrofali è stato posticipato dal 31 dicembre 2024 al **31 marzo 2025**. Si ricorda che l'obbligo assicurativo previsto dalla legge coinvolgerà **tutte** le imprese tenute all'iscrizione alla sezione **ordinaria** del Registro delle Imprese con sede legale in Italia, relativamente ai danni causati da calamità o catastrofi naturali e, nello specifico, da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni a terreni, impianti, macchinari, fabbricati ed attrezzature industriali e commerciali. Sono quindi **esentati** da tale obbligo, almeno al momento, i piccoli imprenditori, quindi, ad esempio, artigiani, piccoli commercianti così come i coltivatori diretti del fondo. Inoltre, tale obbligo si **estende** anche alle imprese con una **stabile organizzazione** in Italia.

È atteso un ulteriore decreto ministeriale, il quale dovrebbe prevedere che le **imprese virtuose**, quelle che quindi già adottano provvedimenti per ridurre il rischio di danni catastrofali, **vengano avvantaggiate** dalle compagnie assicurative nella determinazione del premio. Nello stesso decreto dovrebbe essere inoltre previsto che esso dipenda **dall'ubicazione dell'azienda** all'interno del territorio nazionale (si pensi, ad esempio, alle differenze nel rischio sismico o alluvionale nelle differenti zone del Paese). Il decreto in preparazione dovrebbe poi confermare lo schema risarcitorio in caso di verificarsi dell'evento assicurato con l'obbligo per le imprese di assicurazione di corrispondere **un anticipo del 30% del danno** legato al sinistro, al fine di agevolare una rapida ripresa dell'attività dell'azienda.



## Rinvio e rateizzazione secondo acconto IRPEF 2024

Il 30 novembre scadeva il termine per il pagamento del secondo acconto IRPEF 2024 (essendo il 30 novembre un sabato, i pagamenti sarebbero stati regolari se effettuati entro lunedì 2 dicembre 2024). Tuttavia, il governo ha deciso, per il solo periodo di imposta 2024, di concedere una **proroga** per le persone fisiche titolari di Partita IVA che, nell'anno 2023, hanno registrato ricavi o compensi inferiori a **170.000 euro**. Il nuovo termine massimo per i versamenti è il **16 gennaio 2025**. Questa proroga, tuttavia, **non** riguarda i versamenti previdenziali così come i premi assicurativi INAIL. Inoltre, è stata anche introdotta la possibilità di rateizzare il pagamento del secondo acconto in cinque rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese con inizio a partire dal 16 gennaio 2025. Sulle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi secondo disposizioni di legge.

## Novità in materia di versamento IVA per i veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che anche in caso di acquisto di autoveicoli, motoveicoli, nonché loro rimorchi, provenienti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato del Vaticano, il versamento dell'imposta deve avvenire tramite il modello **F24 "ELIDE"** con l'indicazione, per ciascun mezzo di trasporto, di:

- tipo di veicolo;
- numero di telaio;
- ammontare dell'imposta.

Tuttavia, il recente provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate **esclude** alcune tipologie di acquisti da questo adempimento. Nello specifico, pur provenendo da San Marino o da Città del Vaticano, sono esentati:

- gli acquisti di veicoli (auto, moto e rimorchi) per i quali sia stata emessa una fattura **con** addebito dell'IVA;
- gli acquisti di veicoli effettuati nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni relativi a **beni strumentali**;
- gli acquisti di veicoli **usati** fuori dall'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

## Preparazione delle lettere di intento 2025 per "esportatori abituali"

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, i soggetti passivi che hanno effettuato operazioni con l'estero in regime di non imponibilità IVA possono compiere le prime verifiche in merito all'acquisizione della qualifica di **"esportatore abituale"**. Chi conseguirà tale qualifica potrà utilizzare nel corso del 2025 il plafond maturato per avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi, così come di effettuare importazioni, senza applicazione di IVA. La qualifica di "esportatore abituale" si acquisisce avendo registrato, nell'anno precedente, un totale di corrispettivi derivanti da cessioni all'esportazione e



operazioni assimilabili, servizi internazionali e cessioni intracomunitarie **superiore al 10%** del volume di affari “rettificato” escludendo:

- le cessioni di beni in transito o nei depositi soggetti a vigilanza doganale;
- le operazioni non rilevanti ai fini IVA per cui deve comunque essere emessa una fattura.

Gli “esportatori abituali” possono acquistare beni e servizi, così come importare beni, in regime di **non imponibilità IVA** nei limiti del plafond maturato. Detto plafond è calcolabile in due modi. Esso può essere pari all’ammontare delle operazioni che lo compongono avvenute nell’anno solare precedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile). La scelta della metodologia di calcolo da utilizzare è rimessa al singolo soggetto ed è **modificabile annualmente** con l’unico vincolo relativo al fatto che, per applicare il plafond mobile, l’impresa deve essere attiva da **almeno 12 mesi**. Per poter sfruttare tale regime agevolato, è tuttavia necessario redigere la **lettera di intento** conformemente al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate. Per tale ragione, è importante che, avvicinandosi la fine dell’anno, i soggetti interessati procedano alla compilazione della suddetta lettera se intendono effettuare acquisti e importazioni senza IVA dal **1° gennaio 2025**.

## Nuovo tetto al credito d’imposta “Industria 4.0”

Dal 1° gennaio 2025, con un emendamento alla Legge di Bilancio attualmente in elaborazione, sarà previsto un tetto al budget messo a disposizione dal governo per i crediti d’imposta relativi al bonus “Industria 4.0”. Quindi, per i beni materiali acquistati dal primo gennaio del prossimo anno, i crediti d’imposta spetteranno nel limite **di 4,69 miliardi di euro**, con attribuzione da parte del Ministero in basa **all’ordine cronologico** delle comunicazioni di investimento. Si profila quindi una sorta di **“corsa contro il tempo”** in cui verrà premiata la rapidità delle aziende nella presentazione della documentazione con il rischio che imprese che pur hanno avviato gli investimenti restino escluse. Tuttavia, per gli investimenti che risultano “prenotati” (ordine confermato e pagamento dell’acconto pari al 20%) entro la data di pubblicazione della Legge di Bilancio (ancora incerta ma **presumibilmente compresa tra il 27 e il 31 dicembre 2024**) il tetto **non** si applica. Si consiglia quindi di attivarsi al più presto, se interessati ad usufruire della misura, al fine di non rischiare di esserne esclusi causa esaurimento delle risorse a disposizione.

Infine, la manovra prevede la cancellazione del bonus “Software 4.0” a partire dal prossimo anno.

## Consigli per la fine dell’anno

- **Pagamento dei compensi dell’amministratore:** per poter dedurre fiscalmente i compensi dell’amministratore nel 2024, i pagamenti devono essere effettuati entro il 12 gennaio 2025.
- **Spese deducibili:** Tutte le spese che i privati desiderano dedurre fiscalmente nel 2024 devono essere pagate entro il 31.12.2024 (ad esempio, spese mediche, assicurazioni, interventi di recupero, misure di risparmio energetico, fondo pensione integrativo, donazioni, ecc.).



- **Inventario:** le società con data di chiusura 31.12.2024 devono redigere un inventario per le merci, le materie prime, le forniture, i prodotti in corso di lavorazione e i lavori in corso.
- **Fatture elettroniche a fine anno** (fatture di dicembre che vengono ricevute nel 2025):  
in linea di principio, la data della fatturazione (data della fattura) è determinante per la registrazione delle fatture in entrata. La detrazione dell'IVA avviene nel mese in cui è stata realizzata la fatturazione, a condizione che la fattura sia stata registrata entro il 15 del mese successivo.  
Nel caso di fatture in entrata a fine anno, si applica una regola speciale: in questo caso, la detrazione dell'IVA può essere effettuata solo nel mese in cui è stata ricevuta la fattura.  
Esempio: una fattura con data 28.12.2024, ricevuta il 03.01.2025, può essere considerata solo nella dichiarazione IVA di gennaio.  
Per i clienti che utilizzano il nostro software di contabilità, il sistema indica correttamente la data di registrazione e garantisce la corretta registrazione grazie ai corrispondenti messaggi di errore. Se vi occupate personalmente della contabilità, dovete controllare con attenzione la data di ricezione delle fatture in entrata.
- **Liberi professionisti e imprese in contabilità semplificata:** si applica il principio dell'afflusso e del deflusso (il cosiddetto "principio di cassa"); quindi, le spese o i ricavi pagati o incassati nel 2024 confluiscono ancora nel periodo d'imposta 2024.
- **Fatture relative a commissioni:** gli agenti di commercio o le società che emettono fatture a provvigione possono richiedere al proprio committente una riduzione della ritenuta fiscale dal 50% al 20%. Questa possibilità esiste per gli agenti di commercio che impiegano personale dipendente o autonomo per la maggior parte dell'anno commerciale.  
La dichiarazione deve essere inviata al committente tramite raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro il 31.12.2024, in modo che la ritenuta fiscale ridotta possa essere applicata a partire dal 2025. La dichiarazione rimane valida fino alla sua revoca.
- **Auto in uso promiscuo ai dipendenti:** Per poter dedurre i costi e l'IVA sulle spese per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, il comprovato pagamento dell'importo fatturato al dipendente come fringe benefit deve essere effettuato dal dipendente entro il 31.12.2024.
- **Dichiarazione d'intento per esportatori abituali:** Come già dettagliato in precedenza, consigliamo agli "esportatori abituali" di rilasciare la dichiarazione d'intento per l'anno 2025 già entro la fine del corrente anno.



## Ferie aziendali

Vi informiamo che il nostro studio resterà chiuso per ferie **dal 24.12.2024 al 6.1.2025** compreso.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al Vs. consulente.

*Il Vs. team di Consulenti*

*Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.*